



PROVINCIA DI RAVENNA

ORDINANZA N. 10144

Ravenna, 15/04/2021

ORDINANZA RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ A 70 KM/H LUNGO LA S.P. N. 118 "UMBRO CASENTINESE - TRATTO DISMANO" TRATTO TRA LE PROGRESSIVE KM 3+855 (CENTRO ABITATO BORGO FAINA) E IL KM 4+900 INIZIO TRATTO GIÀ A 70 KM/H IN COMUNE DI RAVENNA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

- VISTI gli art. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 del "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la regolamentazione della circolazione;
- VISTO l' art. 116 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- VISTA l'Ordinanza n.9701 del 28/4/2017 relativa a limite di velocità a 70 km/h nel tratto della S.P. 118 tra le progressive km 4+900 a km 6+562 (c.a. Osteria);
- CONSIDERATA la necessità, per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, di limitare la velocità in un tratto stradale prima di centro abitato e di collegamento con tratto già limitato a 70 km/h;
- VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

E' fatto obbligo a tutti i veicoli in circolazione lungo la **S.P. n. 118 "Umbro Casentino - tratto Dismano"** di osservare il seguente obbligo:

- **limite di velocità a 70 km/h nel tratto stradale tra le progressive km 3+855 (centro abitato Borgo Faina) e il km 4+900 inizio tratto già a 70 km/h.**

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Il Settore Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Si dà inoltre mandato a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione/comunicazione della presente ordinanza ai sensi del comma 3 dell'art.37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90, si precisa che contro la presente ordinanza, può essere presentato ricorso al giudice amministrativo - TAR competente - ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione/ comunicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott. Ing. Paolo Nobile)

documento firmato digitalmente